

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Iscritto all'Albo tenuto presso COVIP
nella Sezione Speciale I – Fondi Preesistenti – al n. 1365



STATUTO

Approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il 18 gennaio 2017

Modificato il 27 ottobre 2017

Modificato il 13 novembre 2017

Modificato il 23 febbraio 2018

Approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il 9 marzo 2018

Modificato il 4 marzo 2022

Modificato il 01 dicembre 2023

Approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione il 10 gennaio 2024

Modificato il 16 gennaio 2026

Modificato il 28 luglio 2026

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Terminologia convenzionale

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 – Forma giuridica

Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 – Scelte di investimento

Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA

Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 – Anticipazioni

Art. 13-bis – Prestazioni accessorie

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

Art. 15 – Assemblea Generale – Criteri di costituzione

Art. 16 – Assemblea Generale – Attribuzioni

Art. 17 – Assemblea Generale – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 20 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 22 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 23 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 24 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 25 – Presidente e Vice Presidente

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

Art. 27 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 28 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 29 – Direttore generale

Art. 30 – Funzioni fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 31 – Incarichi di gestione

Art. 32 – Depositario

Art. 33 – Conflitti di interesse

Art. 34 – Gestione amministrativa

Art. 35 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 36 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 37 – Modalità di adesione

Art. 38 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 39 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 40 – Modifica dello Statuto

Art. 41 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 42 – Rinvio

ALLEGATI

Allegato 1) Regolamento Elettorale.

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Terminologia convenzionale:

“ex Banco Popolare”: ex Banco Popolare Società Cooperativa;

“Banco BPM”: Banco BPM SpA o successive denominazioni derivanti da operazioni societarie;

“Fondo”: Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare;

“Gruppo”: Gruppo Banco BPM o successive denominazioni derivanti da operazioni societarie;

“Capogruppo”: Banco BPM o successive denominazioni derivanti da operazioni societarie;

“Società”: Aziende appartenenti al Gruppo;

“OO.SS.”: Delegazione Sindacale Unica di Gruppo;

“Decreto”: il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252 e successive modificazioni ed integrazioni;

“Covip”: Commissione di Vigilanza sui fondi pensione;

“T.F.R.”: trattamento di fine rapporto;

“Iscritti”: gli aderenti e i beneficiari così come definiti nell'Art. 5;

“Comparto”: gestione patrimoniale che è caratterizzata da specifici mandati di gestione o investimenti diretti;

“Ambito”: insieme di uno o più comparti afferenti ad uno specifico gruppo di iscritti riferibili al/ai medesimo/i fondo/i originario/i;

“Collegi elettorali”: ambiti territoriali definiti nel “Regolamento Elettorale”;

“Fondi Originari”: Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare, Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco, Fondo pensione complementare per il personale dell'ex Gruppo Banca Popolare di Novara, Fondo pensione del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi, Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Fondo di Previdenza complementare per i Dirigenti del Gruppo Banca Popolare di Novara;

“Regolamento elettorale”: complesso delle disposizioni originariamente adottate dalle fonti istitutive, salve successive modificazioni delle stesse fonti istitutive, per disciplinare in tutte le sue fasi il procedimento elettorale volto alla elezione dei Delegati, dei Consiglieri di amministrazione e dei Sindaci.

Art. 1 – Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. Il Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare, in forma abbreviata “FP Banco Popolare” (di seguito “Fondo”), già denominato “Fondo Pensioni per il personale dell'ex Gruppo Bancario Popolare di Verona – Bsgsp”, di seguito “per il personale del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara” e successivamente “per il personale del Gruppo Banco Popolare”, assume la denominazione di “Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare”.
2. Il Fondo è stato costituito in data 1° gennaio 1960, modificato e trasformato in recepimento degli accordi collettivi, tra Aziende e OO.SS. (di seguito “fonti istitutive”) del 16 marzo 1993, del 8 gennaio 1996, del 1° giugno 2002, del 22 dicembre 2015 e del 28 settembre 2016. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 41.
3. Il Fondo ha sede in Verona.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fondopensionibp@pec.bancobpmspa.it.

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta come persona giuridica ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1365.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente.
Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono Aderenti:

- i dipendenti delle società dell'ex Gruppo Banco Popolare, esplicitamente aderenti al Fondo o confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive, anche con il solo conferimento del TFR, nel rispetto delle definizioni delle fonti istitutive tempo per tempo vigenti;
- i soggetti, non dipendenti delle Società, che abbiano esercitato anche in modo tacito le facoltà espresse all'Art. 8 comma 10 o all'Art.12 comma 2 lettera e) del presente Statuto e quelli che abbiano esercitato la medesima facoltà nei fondi originari senza soluzione di continuità nel piano pensionistico;
- i familiari degli aderenti fiscalmente a carico all'atto dell'iscrizione secondo le previsioni degli Accordi vigenti tra le Fonti Istitutive;
- i dipendenti assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando, inclusi quelli con le medesime caratteristiche confluiti nel Fondo in forza di accordo tra le Fonti Istitutive (adesione tacita);
- i dipendenti assunti dopo il 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto, circa il conferimento del TFR maturando (adesione automatica);
- coloro i quali risultino comunque aderenti alle sezioni a contribuzione definita dei fondi pensione originari non ricompresi nelle casistiche di cui ai punti precedenti.

2. Sono Beneficiari i percettori di prestazioni pensionistiche.

3. Hanno facoltà di aderire al Fondo:

- i dipendenti dell'ex Banco Popolare scrl in servizio;
- i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 dal Banco BPM S.p.A secondo gli accordi tra le Fonti Istitutive tempo per tempo vigenti;
- tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS.;
- i dipendenti delle Società dell'ex Gruppo Banco Popolare per le quali siano stati stipulati specifici accordi tra le Fonti Istitutive;
- i familiari fiscalmente a carico degli aderenti di cui ai precedenti alinea. Le modalità attraverso le quali l'aderente attiva la posizione del familiare a carico sono definite dal Consiglio di amministrazione che regola – con apposito Regolamento – anche, in merito a dette posizioni, l'esercizio dei diritti rivenienti dalla normativa e dallo

Statuto vigenti e l'entità minima delle contribuzioni.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta.

La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento, sono descritti nella Nota informativa.

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026.

Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro/i comparto/i. La Nota informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.

3. Nel periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 30 giugno 2027, è previsto un percorso di investimento di progressiva riduzione del rischio destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026, realizzato mediante combinazioni predefinite dei comparti.

Il percorso di investimento, attuato mediante l'utilizzo di matrici di allocazione in percentuale dei comparti, è suddiviso in fasi funzionali all'età anagrafica dell'aderente utile per la determinazione dell'orizzonte temporale al pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Le matrici individuano, per singolo Ambito del Fondo e per singola fase, la combinazione dei comparti.

La componente azionaria stimata della singola fase è calcolata considerando per ogni comparto il peso percentuale della componente azionaria, se presente, e della componente immobiliare, se presente.

Il Fondo si è impegnato ad attivare, al termine del periodo transitorio, un profilo life cycle caratterizzato da differenti profili di rischio-rendimento che tengono conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti, di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto, destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026.

Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro/i comparto/i. La Nota informativa descrive le caratteristiche del percorso di investimento dedicato ad accogliere le adesioni automatiche.

4. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.

L'aderente che dovesse trasferire la propria posizione, maturata presso altro fondo, può allocarla su uno o più comparti.

L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti e/o modificare la scelta relativa all'allocazione dei contributi futuri secondo le modalità ed i tempi per l'esercizio della facoltà stabiliti da apposito Regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione che dovrà comunque consentirne la modifica almeno una volta l'anno.

In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale;
 - b) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;
 - b-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia: spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera a), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;
 - c) spese e premi relativi alle prestazioni accessorie.
2. Il Banco BPM – nel rispetto di quanto definito negli accordi tempo per tempo vigenti:
 - assicura il personale e le risorse necessarie a garantire una struttura organizzativa dedicata e adeguata alle disposizioni in materia tempo per tempo vigenti per lo svolgimento delle attività, oltre alla messa a disposizione di locali ed attrezzature necessari al funzionamento del Fondo;
 - assume a proprio carico le spese generali inerenti alla ordinaria amministrazione, con esclusione del servizio di gestione patrimoniale e del depositario.
3. Lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente è regolato mediante stipula di un'apposita convenzione di servizio. L'eventuale attivazione di servizi in outsourcing da parte della Banca è subordinata al coinvolgimento preventivo del Fondo per eventuali valutazioni.
4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante:
 - a) il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando;

- b) da qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del Fondo, accolta e regolamentata dal Consiglio di amministrazione;
 - c) da conferimenti derivanti da accordi collettivi aziendali.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto.
 3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
 4. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
 5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
 6. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
 7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi.
Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
 8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
 9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
 10. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
 11. Sono consentite contribuzioni derivanti da elargizioni di terzi o altre entrate solamente se preventivamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione.
 12. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti

da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore del patrimonio e, successivamente della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'iscritto.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 10 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita

integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'iscritto, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del regolamento di cui all'art. 6 comma 4.
6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente, che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12

commi 5, 6.

Art. 11 – Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'iscritto è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.
4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
 - a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.
- 5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 6, comma 4.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.
10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, fino all'intera posizione individuale maturata, ovvero per un controvalore del montante non inferiore, per ogni singolo riscatto, al 25% della posizione; l'ultima frazione di riscatto dovrà esaurire l'intero montante. Il riscatto parziale può essere esercitato per non più di 3 volte in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;
 - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di

ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 13-bis – Prestazioni accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre, limitatamente a favore degli aderenti in servizio presso le aziende del Gruppo con contribuzione personale e aziendale, le seguenti prestazioni accessorie in caso di cessazione dal servizio per premorienza o per sopravvenuta inabilità, riconosciuta dall'Ente Previdenziale preposto, a svolgere qualsiasi attività lavorativa anche conseguente ad aggravamento di preesistente invalidità, secondo le previsioni delle fonti istitutive.
2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al Fondo secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nella Nota informativa.
4. L'accesso alle suddette prestazioni è circoscritto ai dipendenti aderenti al Fondo con contribuzione personale e aziendale.
5. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposite convenzioni con imprese assicurative.
6. E' facoltà del Consiglio di amministrazione sottoporre a deliberazione dell'Assemblea dei Delegati l'inserimento di ulteriori prestazioni accessorie per gli iscritti, a carico di questi ultimi, delle quali viene data notizia nella Nota Informativa.
7. I costi rivenienti dalle prestazioni previste dal presente articolo sono imputati alle singole posizioni individuali nei modi e nei tempi previsti con delibera del Consiglio di amministrazione.
8. Il Fondo, nel caso di eventi di cui al comma 1 del presente articolo, si attiverà nei confronti della Compagnia assicuratrice per il disbrigo sollecito delle formalità a sostegno dell'aderente stesso o dei suoi aventi causa.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - L'Assemblea Generale;
 - L'Assemblea dei Delegati;
 - Il Consiglio di amministrazione;
 - Il Collegio dei Sindaci;
 - Il Presidente e il Vice Presidente;
 - Il Direttore Generale;
 - Le Funzioni fondamentali.

Art. 15 – Assemblea Generale – Criteri di costituzione

1. L'Assemblea Generale è costituita dagli iscritti ed è convocata dal Consiglio di amministrazione con un preavviso di almeno quindici giorni.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il periodo fissato per l'espressione del voto e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica.
4. Il Direttore Generale funge da segretario dell'Assemblea Generale; in sua assenza il Presidente nomina, tra gli iscritti, un segretario.
5. Di ogni riunione assembleare è redatto un apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.
6. La presenza e la votazione in Assemblea sono valide anche se espresse per delega (massimo 1 per votante) o per via elettronica.
7. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea Generale, disponendo per l'ordinato ed efficace svolgimento della stessa.

Art. 16 – Assemblea Generale – Attribuzioni

L'Assemblea Generale:

- a) elegge i propri rappresentanti in seno all'Assemblea dei Delegati, secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento, allegato al presente Statuto, denominato "Regolamento elettorale", predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto;
- b) elegge i propri rappresentanti, ex Art. 21, comma 1, e Art.-26, comma 1, in seno al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei Sindaci, secondo modalità e criteri

stabiliti da apposito Regolamento allegato al presente Statuto, denominato "Regolamento elettorale";

- c) delibera, in seduta straordinaria, lo scioglimento del Fondo in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che ne rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento. La deliberazione è presa con quorum deliberativo qualificato di tre quarti degli iscritti e si svolge con modalità definite in appendice al Regolamento elettorale di cui ai commi precedenti.

Art. 17 – Assemblea Generale – Modalità di funzionamento e deliberazioni

- 1. L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno ogni tre anni per provvedere alla nomina dei rappresentanti degli Iscritti in seno al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei Sindaci e all'Assemblea dei Delegati, oltre che ai sensi dell'art. 18, c. 8.

Art. 18 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

- 1. L'Assemblea dei Delegati è formata da 50 componenti, di seguito "Delegati", dei quali 25 designati a propria rappresentanza dalla Banca e 25 in rappresentanza degli iscritti, eletti sulla base del già citato Regolamento elettorale.
- 2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
- 3. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi dal componente del Consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica.
- 4. Il Direttore Generale funge da segretario dell'Assemblea dei Delegati; in sua assenza il Presidente nomina, tra i Delegati, un segretario.
- 5. Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea dei Delegati, disponendo per l'ordinato ed efficace svolgimento della stessa.
- 6. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno essere presenti nel luogo di convocazione, presso il quale sono consentiti gli interventi dei partecipanti.
- 7. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.
- 8. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originaria Assemblea dei Delegati, il Consiglio di amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea Generale affinché provveda a nuove elezioni.
- 9. Il delegato assente senza giustificato motivo per due sedute consecutive, e comunque dopo tre assenze consecutive, decade dall'incarico.
- 10. Le cariche di componente dell'Assemblea dei Delegati, Consigliere di amministrazione, componente del Collegio dei Sindaci sono tra loro incompatibili.

Art. 19 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e/o straordinaria.
2. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria:
 - a) approva il bilancio;
 - b) ratifica, su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso dei componenti del Collegio dei Sindaci;
 - c) delibera sulle azioni di responsabilità contro gli Amministratori e i Sindaci, esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori;
 - d) delibera l'eventuale attribuzione, su proposta del Collegio dei Sindaci, della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni – revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze – nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti.
3. L'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria:
 - a) delibera sulle modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione, con le modalità previste dall'art. 40;
 - b) fatto salvo quanto previsto dall'art.41 e 16 lettera c, e con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui all'art. 41 comma 2, delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 20 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, oppure, in sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, con un preavviso di almeno quindici giorni.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e una per ricevere informativa sull'andamento della gestione.
4. L'Assemblea dei Delegati deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione.
5. L'Assemblea dei Delegati ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% dei delegati di ciascuna componente e delibera a maggioranza; in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti, indipendentemente dal numero degli stessi.
6. L'Assemblea dei Delegati straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea dei Delegati delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La

delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. A ciascun Delegato non può essere conferita più di una delega.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea dei Delegati ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
9. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea Generale, in rappresentanza degli iscritti, e metà nominati dalla Capogruppo, in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione dei componenti elettivi del Consiglio di amministrazione avviene sulla base del Regolamento Elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.
3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Le cariche di Consigliere di amministrazione, componente del Collegio dei Sindaci e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

Art. 22 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno degli Amministratori dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, sarà sostituito:
 - dal primo dei non eletti per quanto riguarda i rappresentanti degli iscritti;
 - da un nuovo nominato dalla Capogruppo.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono, senza indugio, convocare l'Assemblea Generale affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea Generale da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a quattro riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 23 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea Generale o all'Assemblea dei Delegati.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
 - elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
 - nomina il Direttore Generale ai sensi del successivo art. 29 che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che-lo ha nominato;
 - effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
 - svolge le funzioni previste dal Decreto Artt. 6 e 7;
 - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - delibera i conferimenti di eventuali mandati gestori a uno o più operatori specializzati;
 - delibera sulle operazioni mobiliari, societarie e immobiliari relative al patrimonio gestito direttamente;
 - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
 - definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
 - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - ha facoltà di costituire commissioni e/o comitati consiliari, a rappresentanza paritetica, per specifiche materie o attività;
 - delibera l'istituzione e-nomina i componenti della Funzione Finanza-e dell'eventuale Organismo di Vigilanza ex Decreto legislativo 8.06.2001 n. 231;
 - delibera le modifiche statutarie che si rendessero necessarie al fine di adeguare lo Statuto a sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP, agli accordi tra le Fonti Istitutive,-portandole a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima occasione utile;
 - ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
 - redige il bilancio e la relazione illustrativa;

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- delibera i Regolamenti sulle Anticipazioni e su tutti gli altri Regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea Generale, o dell'Assemblea dei delegati o delle Fonti Istitutive.

Art. 24 – Consiglio di amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con comunicazione scritta a sua iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti dello stesso, con preavviso non inferiore a tre giorni. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di 24 ore.
2. Il Consiglio si riunisce almeno 5 volte l'anno.
3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno sei Consiglieri, di cui tre rappresentanti degli iscritti e tre rappresentanti aziendali; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione risulta non assunta.
4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di comunicazione a distanza purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli Artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

8. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.
9. Le funzioni svolte dai componenti del Consiglio di amministrazione e dal Direttore Generale sono a titolo gratuito.

Art. 25 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione tra i componenti con la maggioranza del 75% dei medesimi componenti.
2. Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio e di fronte agli iscritti ed ai terzi.
3. Il Presidente del Fondo assolve alle previsioni dello Statuto e della normativa tempo per tempo vigente, ed in particolare gli competono gli obblighi di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive, delle norme statutarie e dei regolamenti da esse demandati, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
4. In caso di impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti di cui la metà eletta dall'Assemblea Generale e la metà nominata dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene contestualmente all'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui al Regolamento Elettorale.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente fra i nominati dalla Capogruppo in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
12. Le cariche di componente del Collegio dei Sindaci, Consigliere di amministrazione e componente dell'Assemblea dei Delegati sono tra loro incompatibili.

Art. 27 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea dei Delegati. Il Collegio formula all'Assemblea dei Delegati una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 28 – Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno 6 volte l'anno. Nel corso della prima riunione i suoi componenti ne eleggono il Presidente, a maggioranza, tra quelli nominati dalla Capogruppo.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Assemblea Generale e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee (Assemblea o Assemblea dei Delegati) consecutive o, durante un

esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Gli emolumenti erogati al Collegio dei Sindaci sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 29 – Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione con maggioranza di almeno il 75% dei componenti del Consiglio su proposta della Capogruppo.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, valutazioni e analisi in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. Il Direttore generale del Fondo assolve alla funzione di segretario del Consiglio di amministrazione e di responsabile amministrativo del Fondo.
6. Il Direttore del Fondo partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Art. 30 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio

ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 31 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 32 – Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 33 – Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 34 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 35 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 36 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio

è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei Delegati, affinché gli iscritti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 37 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il percorso di investimento di cui all'articolo

6 comma 3 nel quale sono investiti i contributi, nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli iscritti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
10. L'adesione viene confermata all'aderente mediante apposita lettera attestante la data di iscrizione.

NORMA TRANSITORIA

Le nuove iscrizioni dovranno confluire nello specifico Ambito individuato dai criteri stabiliti dalle Fonti Istitutive.

Art. 38 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli iscritti le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 39 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 40 – Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Delegati straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 41 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Generale straordinaria in caso di sopravvenienza di

situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea dei Delegati straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea dei Delegati straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 42 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATI

Allegato 1) Regolamento Elettorale.

FONDO PENSIONI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce la data di avvio e quella di termine del periodo di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi stessi, informandone l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali.

Contestualmente informa tutti gli iscritti attraverso il sito web del Fondo.

Con la comunicazione della data di avvio delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione formalizza per il Collegio elettorale unico il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, quello del Collegio dei Sindaci e quello dell'Assemblea dei Delegati eleggibili, previsti dallo Statuto.

Le elezioni sono unitarie per tutti gli aventi diritto al voto e la votazione avviene a scrutinio segreto.

L'espressione del voto avviene online o in forma scritta per gli iscritti che ne dovessero fare espressa richiesta al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione demanda l'esecuzione delle attività elettorali ad un'apposita Commissione elettorale.

Art. 2 COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è costituita da tre componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti così come individuati dall'art. 5 dello Statuto.

I membri della Commissione elettorale non sono candidabili e non possono presentare liste.

La Commissione elettorale coordina, verifica e controlla la procedura elettorale, adottando ogni provvedimento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di voto e, in particolare:

- a) certifica la base elettorale degli aventi diritto al voto per il Collegio elettorale unico sulla base dei dati forniti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- b) verifica il rispetto delle modalità e delle tempistiche stabilite per la presentazione delle liste dei candidati. Copia del documento di presentazione della lista dei candidati, sarà restituito per ricevuta, con indicazione del giorno del deposito, al presentatore della lista;
- c) verifica l'ammissibilità alla votazione delle liste elettorali e l'accettazione delle relative candidature, acquisendo dai singoli candidati la documentazione di cui al successivo art. 3.

Qualora le verifiche relativamente all'ammissibilità di una lista diano esito negativo, invia formale comunicazione al presentatore indicandone le motivazioni.

Qualora un candidato non possa essere ammesso alla votazione, ma la lista sia in ogni caso ammissibile, la Commissione invia formale comunicazione al presentatore, indicando le motivazioni dell'esclusione del singolo candidato.

Il presentatore della lista può fare ricorso scritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra.

Il ricorso deve essere definito dalla Commissione elettorale entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Qualora le verifiche diano esito positivo, la Commissione elettorale informa con comunicazione formale il presentatore, richiedendo la pubblicazione delle liste e delle candidature ammesse alla votazione nel sito web del Fondo;

- d) predispone il materiale necessario e le relative istruzioni per le votazioni;
- e) verifica la correttezza dello scrutinio dei voti espressi;
- f) redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;

- g) proclama i risultati e li comunica al Consiglio di Amministrazione;
- h) trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale al Consiglio di Amministrazione che la conserva per tutta la durata del mandato.

La Commissione elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui alle precedenti lettere.

Art. 3 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti gli iscritti maggiorenni, così come individuati dall'art. 5 dello Statuto.

Per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio dei Sindaci sono altresì eleggibili candidati maggiorenni non individuati dall'art. 5 dello Statuto.

Sono eleggibili i candidati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e che non si trovino nelle situazioni impeditive o di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge.

Nella formazione delle liste dei candidati per l'Assemblea dei Delegati dovrà essere valorizzato l'equilibrio tra i generi; nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati.

Le liste dei candidati – che devono riportare, per ciascun partecipante alla competizione elettorale, il luogo, la data di nascita e un recapito di posta elettronica - devono essere presentate alla Commissione elettorale almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale medesima con apposito documento che specifichi che le candidature sono presentate ai fini dell'elezione in seno al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Sindaci o all'Assemblea dei Delegati.

I candidati, secondo le indicazioni fornite dalla Commissione elettorale, devono trasmettere una dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura e di eleggibilità, con indicazione degli estremi di un valido documento di riconoscimento e una fotocopia dello stesso.

3.a) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI SINDACI

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci viene definito un unico Collegio elettorale costituito dagli iscritti maggiorenni, così come individuati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Fermo restando che nella formazione delle liste, si terrà conto, quale criterio di riferimento per la definizione del bacino dei candidabili dei soggetti individuati dall'art. 5 dello Statuto, con la possibilità di includere candidati esterni ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento, impegnandosi a perseguire un'adeguata ed equilibrata rappresentanza di genere:

- i. i nominativi eleggibili sono indicati all'interno di apposite liste in un numero di candidati non inferiore a 8 e comunque non superiore a 12 per il Consiglio di Amministrazione e in un numero di candidati non inferiore a 3 e comunque non superiore a 5 per il Collegio dei Sindaci;
- ii. le liste dei candidati presentate dalle OO.SS. e da queste sottoscritte in qualità di Fonti istitutive sono avanzate unitariamente o separatamente dalle OO.SS. medesime; qualora presentate separatamente, ciascuna organizzazione sindacale dovrà avere un numero di iscritti non inferiore al 3% degli aventi diritto al voto rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente alla votazione;
- iii. le liste dei candidati possono essere presentate anche e solo da singoli iscritti, non Dirigenti sindacali, purché le stesse siano supportate da una dichiarazione di sottoscrizione di almeno il 3% degli aventi diritto al voto non candidati, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente alla votazione.

Con lo schema di dettaglio di seguito riportato, sono evidenziati il Collegio elettorale unico, nonché il numero dei componenti eleggibili del Consiglio di Amministrazione e quello del Collegio dei Sindaci previsti dallo Statuto.

Collegio elettorale	Numero Componenti Consiglio di Amministrazione	Numero Componenti Collegio dei Sindaci
UNICO	6	2

3.b) ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, gli elettori sono distribuiti in un Collegio elettorale unico. Il Collegio elettorale è costituito dagli iscritti maggiorenni al Fondo, così come individuati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Per il Collegio elettorale, fermo restando che nella formazione delle liste dei candidati nessun genere potrà essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento:

- i. i nominativi eleggibili sono indicati all'interno di apposite liste nel numero massimo di 35 candidati;
- ii. le liste dei candidati presentate dalle OO.SS. e da queste sottoscritte in qualità di Fonti istitutive sono avanzate unitariamente o separatamente dalle OO.SS. medesime;
- iii. le liste dei candidati possono essere presentate anche da singoli iscritti, non Dirigenti sindacali, purché le stesse siano supportate da una dichiarazione di sottoscrizione di almeno 50 aventi diritto al voto non candidati per ciascun candidato.

Con lo schema di dettaglio di seguito riportato, è evidenziato il Collegio elettorale unico, nonché il numero dei componenti eleggibili dell'Assemblea dei Delegati previsto dallo Statuto.

Collegio elettorale	Numero Componenti Assemblea dei Delegati
UNICO	25

Art. 4 MODALITA' DI VOTAZIONE

L'espressione del voto, per via elettronica, avviene collegandosi ad apposito spazio sul sito web del Fondo denominato <Elezioni del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare> contenente:

- le informazioni generali per la specifica votazione;
- la composizione della Commissione elettorale;
- l'elenco delle candidature del Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati;
- la specifica scheda elettorale per l'espressione del voto;
- i risultati del voto del Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati (che saranno oggetto di pubblicazione dopo la certificazione da parte della Commissione elettorale).

La scheda di votazione per il singolo Organo del Fondo conterrà per il Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati, l'elenco delle candidature pervenute nonché il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dell'Assemblea dei Delegati eleggibili; ogni elettore può esprimere un numero di

preferenze corrispondente al numero dei componenti eleggibili nel Collegio elettorale unico per ciascuno di detti Organi.

Non è previsto il voto di lista e, pertanto, l'espressione di voto dovrà essere riferita esclusivamente ai nominativi dei candidati anche se appartenenti a liste differenti.

La procedura per la votazione telematica viene pubblicata sul sito web del Fondo e comunicata via e-mail a tutti gli iscritti e rimane attiva per il numero di giornate consecutive di calendario stabilite dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento delle votazioni.

In alternativa, il voto può avvenire per via cartacea per gli Iscritti che ne dovessero fare espressa richiesta scritta al Fondo.

In tal caso sarà trasmessa all'indirizzo di residenza dei suddetti iscritti la scheda cartacea necessaria per l'espressione del voto, con le relative istruzioni che daranno conto anche del termine tassativo di restituzione della scheda medesima perché il voto espresso possa essere ritenuto valido.

Art. 5 VALIDITA' DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 6 SCRUTINIO

La Commissione elettorale, nel giorno e all'ora previsti per il termine delle votazioni, chiude le operazioni di voto e procede allo scrutinio.

Sono considerate bianche le schede che, comunque confermate al momento del voto, non contengano espressione di voto.

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELETTI

Risultano eletti per il Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati i candidati che ottengono il maggior numero dei voti.

A parità di voti o qualora non venga votato il numero minimo dei candidati esprimibili nel Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Sindaci risultano eletti:

- i. con priorità, i candidati iscritti al Fondo così come individuati dall'art. 5 dello Statuto con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo;
- ii. successivamente, i candidati non individuati dall'art. 5 dello Statuto, scelti tra quelli più anziani di età.

A parità di voti o qualora non venga votato il numero minimo dei candidati esprimibili nel Collegio elettorale unico per l'Assemblea dei Delegati risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo.

Relativamente al Sindaco Supplente, risulterà eletto il primo dei non eletti al Collegio dei Sindaci che ha ottenuto in assoluto il maggior numero dei voti.

Ultimate le operazioni di scrutinio, la Commissione elettorale, compila il verbale delle sedute e delle operazioni svolte. Tale verbale, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve contenere:

- a) il numero degli aventi diritto al voto;
- b) il numero dei votanti;
- c) il numero delle schede scrutinate;
- d) il numero delle schede bianche;
- e) l'elenco dei candidati eletti e dei non eletti;
- f) il numero delle schede nulle.

Espletate le incombenze sopra descritte, la Commissione elettorale comunica l'esito delle votazioni al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 SOSTITUZIONI

Qualora nel corso del mandato uno o più eletti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, i medesimi saranno sostituiti dal primo dei non eletti nel Collegio elettorale unico per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio dei Sindaci e per l'Assemblea dei Delegati, rimanendo comunque fermo quanto previsto nel secondo paragrafo del precedente articolo.

Art. 9 CAUSE DI DECADENZA

Le cause di decadenza dall'incarico dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci e l'Assemblea dei Delegati sono definite dallo Statuto e dalla normativa tempo per tempo vigente.